

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i procedimenti sottoposti ad
Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di AIA:

- AIA per nuova installazione
- Prima AIA per installazione esistente
- X Riesame AIA**
- Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA
- AIA per modifica sostanziale
- AIA per modifica non sostanziale

I Sottoscritti Giuseppe Maimone, in qualità di legale rappresentante dell' Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini "A.D.A.S.C.", Deborah Ricciardi in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Mediterranea per la Natura (MAN), Guglielmo Maneri in qualità di Presidente della Sezione di Milazzo dell'Associazione Italia Nostra, Angela Musumeci in qualità di Vicepresidente del Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela, Sac. Giuseppe Trifirò in qualità di Presidente dell'Associazione Tutela Salute Cittadini "TSC", Santo Gringeri di Legale Rappresentante dell'Associazione ARCI Messina Aps, Giuseppe Russo in qualità di Presidente dell'Associazione Comitato Tutela Ambiente Archi "CTA", Silvia Calderone n.q. di segretario dell'Associazione Luciese per la Salute e l'Ambiente "ALSA", Rossana Chillemi, nella qualità di Presidente dell'Associazione Centopassi APS, Samadhi Lipari n.q. di Presidente dell'Associazione Strega e Vita Raiti nella qualità di Presidente dell'Associazione WWF Sicilia Nord Orientale

PRESENTANO

ai sensi dell' art. 29 quater, comma 4, D.Lgs.152/2006, **le seguenti osservazioni** in merito alla domanda e alla documentazione relativa all'installazione sotto indicata:

Raffineria di Milazzo S. C.p. A. situata nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/ 90 e ai sensi del D. lgs. 152/ 06, per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D. M. n. 172 del 11/05/ 2018 – Procedimento ID 82/11106

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- X** Aspetti di carattere generale (specificare)
- X** Aspetti ambientali (specificare)
- X** Altro

Milazzo, 09/04/2021

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Al Ministro per la Transizione Ecologica
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero per la Transizione Ecologica
Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

Ministero per la Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Mare e le Coste
MAC@pec.minambiente.it
Direzione generale per il patrimonio naturalistico
PNA@pec.minambiente.it
Ufficio Legislativo
UfficioLegislativo@pec.minambiente.it

Alla Divisione Cress-5 Sistemi di Valutazione Ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

Al Ministro per i Beni Culturali
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Ufficio Legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Al Sindaco del Comune di Milazzo
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Al Sindaco del Comune di San Filippo del Mela
protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Al Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it
CTR Sicilia
dir.prev.sicilia@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Rappresentante Unico delle Amministrazioni
Statali - art.14-ter L.241/90
Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

e, p.c. Ai Sindaci dei Comuni dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale del Mela
Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche di Milazzo

OGGETTO: Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM 172 del'11/05/2018- Procedimento ID 82/11106 - Raffineria di Milazzo S.C.p.A - Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela Osservazioni e richieste ai sensi dell'art. 29 quater, comma 4, de D.Lgs.152/2006

Premessa

La revisione di cui in oggetto riguarda l'Autorizzazione rilasciata nel 2018 per un impianto ricadente nella Valle del Mela, comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, in un'area dichiarata SIN (sito di interesse nazionale per le bonifiche) e AERCA (Area a elevato rischio di crisi ambientale), così definita dalla Regione Siciliana ben 19 anni fa.

Il territorio in cui ricade l'impianto è stato oggetto di particolare attenzione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, adottato già nel lontano 4 dicembre 2009, approvato il 29 dicembre 2016, annullato per vizi procedurali con sentenza TAR Catania n. 963/2019 ed altre, pubblicate in data 30/04/2019 con effetto posticipato di 180 giorni, e riadottato in data 23 ottobre 2019.

Detto Piano, vigente già dal 4 dicembre 2019 in regime di salvaguardia, è stato ignorato e continua ad esserlo anche in questa fase, pur prevedendo la progressiva dismissione degli impianti inquinanti per l'indirizzo delle attività umane verso tipologie compatibili con le caratteristiche e le grandi ricchezze del territorio: naturalistiche, paesaggistiche e culturali.

Osservazioni preliminari

La presente consultazione del pubblico riguarda il procedimento di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 maggio 2018, n. 172, per la verifica dell'adeguatezza del quadro prescrittivo inerente alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti derivanti in particolare dai camini E7, E10, E13, E30 e dallo sfiato E17 e per l'eventuale modifica o integrazione dei relativi valori limite di emissione.

Quanto sopra l'abbiamo ricavato dalla lettura dei documenti amministrativi pubblicati nel sito ministeriale per le valutazioni ambientali ma non è mai stato oggetto di un esplicito avviso al pubblico, previsto dal comma 4 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006. Analogamente, non è mai stata pubblicata la data di avvio della consultazione pubblica.

Nel seguito del documento verranno formulate osservazioni e richieste, oltre a richiamare doverosamente i vincoli territoriali perchè sopraggiunti, importanti per via del principio *tempus regit actum*, o perchè ignorati nella procedura che ha portato all'autorizzazione del 2018.

Osservazioni

1 - Mancata indicazione della presenza nel territorio interessato di aree marine e terrestri protette.

L'ambiente marino e terrestre del Capo Milazzo subisce gli effetti delle attività umane presenti nel golfo di Milazzo ma è caratterizzato da particolarissime presenze naturalistiche che hanno dato luogo all'applicazione di plurimi regimi di tutela. In particolare:

- Area Marina Protetta Capo Milazzo, istituita con DM 17/05/2018, n. 158570;
- SIC ITA030045 "Fondali di Capo Milazzo"
- ZSC ITA30032 "Capo Milazzo)

L'Area Marina Protetta Capo Milazzo e il SIC marino distano circa 6 km dall'impianto RAM e sensibilmente di meno dalle petroliere che sostano nella rada in attesa di attraccare ai pontili della Raffineria per le operazioni di carico/scarico.

A questo aggiungasi che, in occasione della presenza dei venti dei quadranti orientali, le acque della rada e i prodotti emessi dalla Raffineria vanno in direzione della Città di Milazzo e delle aree protette, marine e terrestri di cui sopra, per le quali non si può certo affermare la mancanza di potenziali effetti negativi.

Per la presenza poi delle navi cisterna, va ricordato che l'Italia non ha ratificato la Convenzione Internazionale BWM sulle acque di zavorra del 13 febbraio 2004, come dichiarato nella risposta data dalla Direzione Generale per la protezione della natura e del mare con nota 29184 del 14/12/2018 all'Associazione Mediterranea della Natura che aveva richiesto di avere copia delle disposizioni ministeriali impartite alle Capitanerie di Porto per la verifica del rispetto della citata Convenzione Internazionale BWM.

Sulla presenza di questi plurimi regimi di tutela nulla si dice nello scarno documento presentato da RAM. Anzi, nella scheda delle Informazioni Generali pubblicata per la consultazione del pubblico, si afferma che non è presente alcuna area marina.

2 – Mancanza dello Studio di Incidenza Ambientale (VINCA)

La presenza del SIC ITA030035 "Fondali di Capo Milazzo" e della ZSC ITA30032 "Capo Milazzo" rendono necessaria la Valutazione dell'Incidenza di cui alla Direttiva Habitat e al DPR 357/1997 di recepimento. Per la tutela dei siti della Direttiva Habitat va ricordato che le nuove Linee Guida sulla Valutazione dell'Incidenza (del 28 novembre 2019) hanno precisato che *"Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 n (della Direttiva, nota degli scriventi) non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti*

situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C- 98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

3 – Mancanza della Valutazione dell’Impatto Sanitario

Nulla si dice sulla Valutazione di Impatto Sanitario che, secondo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 983/2019, preceduta dalle n. 163/2015 e n. 1820/2017 la valutazione va fatta, a prescindere dalle disposizioni procedurali sulla VIA, ogni qualvolta deve rilasciarsi un’autorizzazione ambientale, se una corretta istruttoria ha evidenziato delle criticità in campo sanitario. Basta, su questo argomento, fare riferimento alla tragicità dei dati per la Valle del Mela riportati nel V Rapporto Sentieri (Studio Epidemiologica Nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) pubblicato il 15 luglio 2019 e nello studio "Stato di Salute della popolazione residente nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale e nei siti di interesse nazionale della Sicilia" redatto dal Dipartimento Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute.

4 – Mancata pubblicazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 29 ter comma 1 del Codice dell'Ambiente la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- j) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- k) *omesso perché non riguarda il caso in esame.*

Per i casi in cui il gestore dell’impianto ritiene che alcune informazioni non devono essere diffuse per vari motivi vari (riservatezza industriale, commerciale, di tutela della proprietà intellettuale etc) il comma 2 dell’art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 prevede una versione della domanda, per il pubblico, priva degli elementi riservati.

Incomprensibile e inammissibile pertanto la mancata pubblicazione della domanda.

5 – Inconsistenza del contenuto della Sintesi non Tecnica.

La Sintesi non tecnica pubblicata per la consultazione del pubblico, prevista esplicitamente dal comma 2 dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006, avrebbe dovuto contenere gli elementi richiesti per la domanda di cui al punto precedente. Il gestore ha ritenuto di assolvere a quanto previsto dalla norma con sei paginette, costituite soprattutto da grandi titoli e ancor più grandi spazi, con il consenso inspiegabile degli uffici ministeriali che avrebbero dovuto controllare la consistenza e la significatività degli elementi di conoscenza per la consultazione pubblica con il documento in questione.

In esso, fra l'altro, non viene assolutamente trattata la problematica delle emissioni fuggitive nè l'aggiornamento dell'identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria. Non viene altresì specificato se le valutazioni siano state effettuate in base ai dati elaborati nel 2016 o prendendo come riferimento altro materiale informativo. La relazione non tecnica presentata dalla raffineria può essere considerata come relazione tecnica dei processi produttivi quindi non conforme alle previsioni di legge.

6 – Mancata pubblicazione dei documenti necessari per la valutazione da parte del pubblico

I documenti necessari al riesame dell'AIA sono stati trasmessi dal gestore con nota del 12/02/2021 e la Divisione IV della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ne ha dato riscontro con la nota 17009 del 18/02/2021. Nessuno dei suddetti documenti è stato pubblicato e non è plausibile che tutti i documenti necessari per il riesame dell'AIA, di cui non si conosce nemmeno il numero, siano da sottrarre alla consultazione del pubblico.

L'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs 152/06 dispone che, in sede di riesame, il gestore produca “tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione,... nonché', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1”, tra cui “una descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente”.

7 - Mancata ottemperanza degli impegni assunti dalla Raffineria di Milazzo e riportati nel decreto n. 172/2018:

Nella seduta del 28 marzo 2018 della Conferenza dei Servizi, indetta per la procedura di riesame della precedente autorizzazione che ha portato al DM 172 dell'11 maggio 2018, è stata data notizia di una intesa raggiunta tra la Raffineria ed il Comune di Milazzo, condivisa dal Comune San Filippo del Mela e dalla Città Metropolitana di Messina.

L'accordo figura come Allegato 7 al DM 172 dell'11 maggio 2018 e prevedeva la progettazione e la conduzione di studi di epidemiologia ambientale destinati alla valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, da concludersi in anni tre. L'intesa prevedeva altresì l'analisi di rischio delle emissioni della Raffineria al fine di valutarne la rilevanza sanitaria, uno studio tossicologico e l'acquisto di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.

Per quanto a conoscenza, la Raffineria di Milazzo non ha adempiuto a quanto sottoscritto nell'intesa citata perché non sono stati effettuati gli studi previsti e non sono state installate le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.

Sembra perciò legittimo ipotizzare che tale intesa sia stata sottoscritta per giustificare la illegittima cancellazione, operata dal presidente della Conferenza dei Servizi del 28 marzo 2018, delle prescrizioni sanitarie dei Sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela, impartite con note ufficiali mai revocate, e rinviare alla scadenza dei tre anni previsti le determinazioni sanitarie dei Comuni, in base ai risultati degli studi convenuti ma mai effettuati.

RICHIESTE

1 – Ripetizione della consultazione del pubblico.

- Dal momento che:

- a) non è stata pubblicata alcuna documentazione e le scriventi associazioni non possono esercitare il proprio diritto di presentare osservazioni specifiche, non considerando la Sintesi non Tecnica pubblicata non idonea allo scopo per il quale la norma ne prevede la presentazione;
- b) non è comprensibile per quale motivo nella procedura in corso è stata tenuta una linea completamente differente rispetto a quelle seguite nelle precedenti procedure di riesame dell'AIA, in cui sono stati pubblicati, anche se parzialmente, i vari allegati;

-in considerazione degli impegni assunti dallo Stato Italiano con la sottoscrizione nel 1998 della Convenzione di Aarhus sulla partecipazione dei cittadini alle valutazioni ambientali, ratificata regolarmente dal Parlamento Italiano e fatta propria anche dalla U.E. che con le varie direttive prevede e disciplina la partecipazione del pubblico;

- ritenendo che eventuali imperfezioni nella normativa italiana sulla partecipazione del pubblico alle valutazioni ambientali non legittimano il comportamento seguito nella occasione, avendo il dovere la PA di disapplicare le norme nazionali e regionali eventualmente in contrasto con quelle comunitarie, secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato;

si Chiede

la ripetizione della consultazione del pubblico, previa pubblicazione dei documenti necessari alla valutazione e con la esclusione dei soli documenti strettamente necessari ad assicurare la riservatezza per la tutela dei diritti del proponente. Si chiede ancora, ovviamente, la pubblicazione di esplicito avviso con la indicazione della data di avvio della consultazione e degli elementi come peraltro previsto dalla norma per la Valutazione di Impatto Ambientale, rispetto alla quale non è possibile un diverso comportamento della PA.

2 – Pubblicazione dei documenti relativi alla dispersione degli inquinanti ed altri

In considerazione

- della posizione della Raffineria rispetto alla Città di Milazzo ed ai centri abitati del comprensorio ed alle importanti aree tutelate presenti nel Capo Milazzo,
- dell'immediata diffusione degli agenti inquinanti nei vari punti sensibili di cui sopra, in funzione delle condizioni meteo e soprattutto di quelle anemometriche,

Si ritiene indispensabile la pubblicazione dei documenti finali di dispersione degli inquinanti sul territorio perché, essendo dati ambientali, non possono assolutamente essere segreti, anzi dovrebbero essere oggetto di apposita informazione al pubblico, anche quello non interessato al presente

procedimento. Il segreto industriale può porsi esclusivamente sui softwares di calcolo e sugli strumenti costruiti ma non certamente sui dati dell'inquinamento che i cittadini e il territorio devono subire a causa dell'attività della Raffineria, che non riveste certo un ruolo marginale nella situazione della Valle del Mela.

Vanno inoltre pubblicati, e richiesti se non già forniti:

- un report analitico sull'applicazione delle Best Available Techniques;
- i risultati ottenuti dal piano di monitoraggio, i parametri analizzati e le tecniche utilizzate.
-

Non è assolutamente tollerabile accettare, senza nessun tipo di dimostrazione che i limiti imposti dall'AIA sono stati rispettati. E' necessario pubblicare un report ambientale con dettaglio dei dati.

3- Interventi di prevenzione per la tutela dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo, del Sito di Interesse Comunitario e della Zona Speciale di Conservazione.

In considerazione della posizione della Raffineria nel Golfo di Milazzo e della immediata diffusione degli agenti inquinanti nelle varie aree tutelate, oltre che nella Città di Milazzo, in occasione della presenza dei venti dei quadranti orientali si ritiene indispensabile prevedere un monitoraggio costante chimico, fisico e biologico delle acque antistanti la Raffineria. E' necessario prevedere un sistema di contenimento per eventuali sversamenti in mare di prodotto idrocarburico.

4 - Determinazioni corrette dei limiti ai camini E7, E10, E13, E30 ed E17

L'AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, rappresenta lo strumento necessario per prevenire e prevedere "misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni" (vedi art. 4 D.lgs. n. 152/2006) e, altresì, prescrive (vedi art. 271, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) che in sede di riesame e/o rinnovo dell'A.I.A. le autorità competenti non possono prescrivere limiti meno rigorosi di quelli già vigenti per effetto delle autorizzazioni da rinnovare e/o riesaminare. In base al D.M. n. 274/2015, l'art. 2, comma 4 prevede che i valori limite di emissione proposti non possono essere meno severi di quelli già vigenti in forza di precedenti atti autorizzativi. Ma, nonostante le diverse segnalazioni inviate a suo tempo, l'AIA attualmente vigente prescrive per alcuni camini, limiti meno severi; in alcuni casi, non viene indicato nessun limite da rispettare.

Come dichiarato dal verificatore nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel ricorso 1371/2018, ricorso promosso da alcuni comuni della Valle del Mela, con intervenendo *ad adiuvandum* di Associazioni del territorio, per l'annullamento parziale del DM 172/2018

- 5 *"si osserva che per il parametro COV il limite di 3 emissione è pari proprio a 20 mg/Nm per tutti i camini ad eccezione di E7, E10, E13 ed E17, per i quali non è previsto alcun limite. Pertanto, visto che questi 4 camini erano presi in considerazione ... tra quelli che contribuivano alla bolla nell'ALA previgente, risulta che per il parametro COV la nuova ALA ha limiti meno restrittivi di quella previgente. È altrettanto evidente che per questi 4 camini non sono prescritti limiti di emissione per il parametro COV....*
- 6 *per il parametro NH3 + composti clorurati la nuova ALA ha limiti meno restrittivi di quella previgente. È altrettanto evidente che per questi 4 camini non sono prescritti limiti di emissione per il parametro NH3 + composti clorurati....*
- 7 *per il parametro H2S la nuova ALA ha limiti meno restrittivi di quella previgente. È altrettanto evidente che per questi 3 camini non sono prescritti limiti di emissione per il parametro H2S....*

- 8 *la nuova AIA ha limiti meno restrittivi di quella previgente. È altrettanto evidente che per questi 3 camini non sono prescritti limiti di emissione per il parametro CO....*
- 9 *Anche nel caso del parametro Polveri, quindi, visto che i tre camini E10, E13 ed E17 erano presi in considerazione... tra quelli che contribuivano alla bolla nell'AIA previgente mentre nella nuova non hanno limiti di emissione, risulta che la nuova AIA ha limiti meno restrittivi di quella previgente. È altrettanto evidente che per questi 3 camini non sono prescritti limiti di emissione per il parametro Polveri*
- 10 *risulta che per il parametro SO2 la nuova AIA prescrive limiti più restrittivi di quella previgente.*
- 11 *il camino E10 nella nuova versione dell'AIA non ha un limite di emissione per il parametro NOx. Questo vale anche per i camini E13 ed E17, anche se nella pratica reale il loro contributo è, come già detto, trascurabile. Quindi, anche per gli NOx, i limiti della nuova AIA sono meno stringenti rispetto a quelli dell'AIA previgente.”*

Il Verificatore, afferma nella sua relazione tecnica *"che i valori limite di emissione previsti nella nuova AIA sono, per alcuni inquinanti, meno restrittivi di quelli previsti dall'AIA previgente. Per le emissioni di alcuni inquinanti da alcuni camini, inoltre, non sono prescritti limiti di emissione"*

Per tali motivi si ritiene necessario prevedere, così come stabilito dalla normativa vigente in materia sopra indicata, per i camini oggetto del presente riesame, limiti più restrittivi rispetto all'AIA previgente per tutti gli agenti inquinanti. I limiti dovranno tenere conto dell'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili. Pertanto si chiede il recepimento integrale del contenuto del Verbale del Gruppo Istruttore del 13/2/2018, che permetterebbe di sanare anche i vizi accertati in giudizio dal verificatore nominato dal TAR.

5- Attuazione della richiesta del Comune di Milazzo

Chiediamo che venga tenuta in conto la richiesta formulata dal Comune di Milazzo nell'ambito del procedimento conclusosi con l'emanazione del decreto 172/2018, e disattesa, mirante a legare la durata della validità dell'AIA a Piano di Recupero previsto dal Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, ad evitare che le scelte di piano, di rango superiore a qualsiasi altra programmazione regionale e nazionale, venga vanificata dal silenzio e l'indifferenza che circondano il piano stesso dal 4 dicembre 2009.

6- Prescrizioni Sanitarie

In riferimento al punto 7 delle osservazioni, le scriventi associazioni chiedono che, considerata la inadempienza da parte della Società agli impegni derivanti dalla intesa solennemente riportata nell'AIA dell'11 maggio 2018, di prevedere nell'odierno riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale quanto indicato dai Sindaci nelle determinazioni e prescrizioni sanitarie presentate, presentate in sede di procedimento di riesame dell'AIA ID 82/1057.

7- Riconoscimento ai comuni dell'Area AERCA e SIN dello status di soggetto interessato ai fini della partecipazione alla Conferenza dei Servizi.

In diversi casi di localizzazione di impianti industriali il Consiglio di Stato ha stabilito che per la localizzazione degli impianti devono considerarsi soggetti interessati non solo gli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche i cittadini dei comuni limitrofi, con la conseguenza che va riconosciuta

la qualità di soggetto interessato anche ai comune limitrofi, quali ente competenti alla tutela degli interessi della collettività dei propri cittadini.. E ciò anche ai fini della partecipazione alla Conferenza dei Servizi ex art. 208 del D.Lgs. 162/2006 in qualità di Ente Locale interessato, indipendentemente dal fatto che l'impianto non sia ubicato nel territorio del comune ma sia solo limitrofo ad esso.

Che le emissioni inquinanti prodotte dalla Raffineria siano subite non solo dalle popolazioni dei comuni in cui ricade l'impianto, Milazzo e San Filippo del Mela, ma anche da quelle dei comuni dell'intera Area AERCA e SIN, è ben evidente nell'Allegato D6 denominato "Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria" prodotto dalla Raffineria di Milazzo nel luglio del 2016, in occasione del rinnovo di AIA, concluso con il DM 11 maggio 2018.

Si richiede pertanto che lo status di soggetto interessato venga riconosciuto a tutti i comuni dell'Area AERCA e del Sito di Interesse Nazionale delle Bonifiche e conseguentemente possano partecipare alla Conferenza dei Servizi.


Il Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 29 *quater*, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Si allegano

Dati personali dei soggetti firmatari delle osservazione e copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità

Milazzo, 09/04/2021

I Firmatari


Giuseppe Maimone
Associazione ADASC


Debora Ricciardi
MAN


Giuseppe Maneri
Milazzo, di
ITALIA NOSTRA

Angela Musumeci
Coordinamento
Milazzo e Valle del Mela


Associazione TSC
IL PRESIDENTE
Sac. Giuseppe Trifiro



Santo Gringeri
ARCI Messina Aps




Giuseppe Russo
Associazione CTA



Silvia Calderone

Associazione ALSA




Rossana Chillemi

Associazione Antopassi APS



Samadhi Lipari

Associazione Strega



Vita Rait

WWF Sicilia Nord Orientale



Spedisce

Associazione Mediterranea per la Natura
Viale Sa. Martino is. 11
98123 Messina
mediterraneanatura@postacertificata.com